



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 5971/PROD.COMM.  
**Rif. fax** (...) dd. 26/01/2006

**Trieste, 14 febbraio 2006**  
34135 – V.le Miramare, 19  
Tel. 040 3775710  
Fax 040 3775796

Al Comune di

**Alleg.**

**Oggetto:** L.R. 29/2005 – Ulteriori problematiche interpretative

Si fa riferimento alla nota del Comune di (...), citata a margine, con la quale sono state evidenziate ulteriori problematiche interpretative, concernenti la normativa di cui all'oggetto, per fornire di seguito le precisazioni risolutive richieste.

#### **A) Osservazioni generali**

A1) Si prende atto innanzi tutto dell'aggravamento normativo concernente il rispetto anche delle prescrizioni edilizie/sanitarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione amministrativa per gli esercizi di somministrazione; un'unica precisazione si ritiene utile fornire relativamente all'articolo 83, comma 5, lettera a): i casi di comprovata necessità ai fini della prevista proroga possono riguardare anche fattispecie diverse da quelle di cui al comma 5 dell'articolo medesimo (es. un'improvvisa e lunga malattia dell'operatore).

A2) L'obbligo di presentare analitico elenco delle merci in liquidazione di cui all'articolo 33, comma 2, nell'intenzione del legislatore era ed è di fornire uno strumento in più di controllo ad opera del Comune, non si intendeva assolutamente porre in essere aggravamenti di procedure; per quanto concerne invece le vendite promozionali, si ammette che la nuova disciplina è più restrittiva rispetto all'abrogata L.R. 8/1999: in proposito, si allega la nota prot. 4169/COMM.PROD. dd. 3 febbraio 2006, dove si affronta anche specifica problematica sui cosiddetti saldi.

A3) L'articolo 33, comma 13, analogamente alla precedente normativa, dispone alla fine della vendita di liquidazione la revoca d'ufficio dell'autorizzazione: qui il termine <<revoca>> è usato in maniera atecnica, si ritiene che il Comune possa prendere atto della cessazione dell'attività commerciale in qualunque modo (principio dell'informalità del procedimento); si condivide inoltre il rilievo che sia il richiamo all'articolo 28, comma 4 (l'articolo corretto è il 38),

contenuto nell'articolo 74, comma 6, sia l'espressa menzione nella tabella E di alcuni procedimenti (infatti si deve far riferimento alla disciplina sostanziale del procedimento) risultano impropri.

A4) L'evidenziata sovrapposizione delle norme di cui agli articoli 66, 68 e 71 ha già costituito oggetto di approfondimento con le note prot. 1885/COMM.PROD. dd 20 gennaio 2006 e prot. 3885/COMM.PROD. dd. 2 febbraio 2006, in allegato, mentre il fatto che alcuni Comuni vengano ricompresi in entrambi gli allegati B e D non è un errore, ma dipende dalle loro peculiari caratteristiche; questo comporterà, come correttamente rilevato anche dal Comune in indirizzo, l'applicazione delle disposizioni di legge più favorevoli.

A5) Si segnala infine, per quanto concerne la comunicazione all'Osservatorio dei dati anche relativi alla somministrazione, che in tempi brevi verrà fornita la nuova scheda.

## **B) Somministrazione di alimenti e bevande**

B1) Si vuole innanzi tutto evidenziare che la disciplina generale di cui alla L.R. 29/2005 non ha inciso sulla tipologia di somministrazione (tipo b di cui alla L.287/19), quale unica consentita ai sensi della L.R. 8/2002, in quanto la citata L.R. 8/2002 è legge specifica di settore: in tal senso deve leggersi la disposizione transitoria di cui al comma 6 dell'articolo 110.

B2) Diversamente invece deve essere affrontata la problematica della metratura attinente le attività integrative degli impianti di distribuzione carburanti, fissata in mq. 100 dall'articolo 5, comma 4, del Piano di razionalizzazione, in virtù dell'esplicito richiamo all'articolo 2, lettera d), della L.R. 8/1999, come attuato dalla DGR 1278/1999: poiché non può prospettarsi l'ipotesi che una fonte secondaria (i Piani hanno natura regolamentare) si ponga contro una fonte superiore sopravvenuta, deve ritenersi che attualmente il richiamo vada rapportato all'articolo 2, comma 1, lettera h), della L.R. 29/2005.

B3) L'articolo 67, comma 1, lettera), secondo periodo, compie esplicito richiamo all'attività di intrattenimento effettuata non in forma imprenditoriale: si tratta grosso modo dei cosiddetti "piccolo intrattenimenti" di cui all'articolo 69 TULPS; in proposito, ogni aspetto procedimentale va stabilito nei regolamenti comunali.

B4) La cessione dell'esercizio di somministrazione (si noti bene, dell'esercizio, quindi dell'azienda, non del titolo cartaceo), riconosciuta ai sensi del comma 1 dell'articolo 110, va interpretata nel senso di cessione sia in proprietà, che in affitto; il cedente ha tempo 180 giorni per effettuare l'operazione, mentre al cessionario si applicheranno le norme generali dell'istituto del subingresso di cui all'articolo 72; se è lo stesso titolare ad attivare in altri locali la sua azienda, i 180 giorni di cui al comma 1 dell'articolo 110 non saranno prorogabili nelle fattispecie di cui al comma 5 dell'articolo 83 (per completezza si allega nota prot. 1173/COMM.PROD. dd. 16 gennaio 2006).

B5) Si puntualizza che il trasferimento di sede, entro la stessa zona, degli esercizi di somministrazione è soggetto a DIA (comma 1 dell'articolo 109).

B6) Ai sensi dell'articolo 74, comma 5, l'esercente può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo nel corso della settimana, tuttavia se egli vuole tenere chiuso il locale qualche altro giorno in più si avvarrà della sospensione temporanea, ai sensi del comma 5 del già citato articolo 74, la quale non deve essere nemmeno comunicata al Comune se dura meno di trenta giorni; la mezza giornata di chiusura comporta l'obbligo di rispettare almeno il 50% dell'orario minimo obbligatorio di apertura; è opportuno che i Comuni adottino deliberazioni confermativa in materia di orari alla luce della nuova disciplina (ma questo vale come principio generale).

B7) Si ribadisce una volta di più che le leggi regionali non possono disporre la disapplicazione delle norme di pubblica sicurezza di cui al TULPS, e men che meno di quelle che possiedono natura sanzionatoria; le stesse pertanto troveranno applicazione ogni qualvolta si ravvisi una specifica violazione prettamente ai precetti di p. s.

### **C) Stampa quotidiana e periodica**

C1) I <<prodotti complementari individuati in base agli usi locali>> ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della L.R. 29/2005 possono comprendere anche beni alimentari (pastigliaggi, merendine confezionate,...), ma per la vendita di tali beni l'operatore deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 7, comma 2, considerato l'esplicito rinvio alle <<medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali>> contenuto nel comma 4 dell'articolo 55.

### **D) Commercio su aree pubbliche**

D1) Innanzi tutto si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 42, comma 9, della L.R. 29/2005, tutte le autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche rilasciate "fuori Regione" ad operatori qui non residenti hanno validità anche nel territorio del Friuli Venezia Giulia: questa norma capovolge radicalmente la precedente disciplina.

D2) La validità quinquennale del posteggio nelle fiere, ex comma 9 dell'articolo 50, si estende anche al posteggio nei mercati che si tengono un solo giorno al mese, visto il richiamo contenuto nel comma 11 dell'articolo 48; anche la concessione quinquennale non può essere ceduta (in proprietà o in affitto) se non con l'azienda di commercio (questo discende dai principi generali) e per quanto concerne il rispetto delle formalità di alla L. 310/1993, si allega nota prot. 6300/COMM. dd. 5 giugno 2003.

### **E) Commercio in sede fissa**

E1) La problematica attinente l'outlet rapportata ai cosiddetti generi non alimentari a basso impatto, in questa fase non è possibile risolverla in sede eminentemente tecnica, considerata la competenza procedurale pressoché *in toto* politica, nonché l'assenza del prescritto bando (articolo 19, comma 5); si consiglia per il momento di non comminare alcuna sanzione nei confronti di chi si pubblicizza come outlet.

E2) Non sussiste alcun dubbio in merito all'inserimento delle cosiddette <<agrarie>> nella categoria dei generi non alimentari a basso impatto, considerato che in questi esercizi si vendono <<prodotti simili ai materiali dell'agricoltura e della zootecnia>>; si ribadisce però che il riconoscimento è limitato ai prodotti non alimentari, e questo alla luce dell'esplicita definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della nuova legge: infatti, per quanto concerne i prodotti alimentari venduti sempre nelle agrarie, non si rinviene una disciplina differenziata rispetto agli altri esercizi; le disposizioni di favore dettate per i generi non alimentari a basso impatto, di cui al comma 5 dell'articolo 16 ed al comma 6 dell'articolo 18, presuppongono comunque un adeguamento da parte degli strumenti urbanistici, nel senso che, come correttamente osservato dal Comune in indirizzo, non operano automaticamente.

E3) Alla luce dell'articolo 28, comma 1, della L.R. 29/2005, anche gli esercizi gestiti da artigiani o da industrie agro – alimentari per la vendita al pubblico dei prodotti alimentari di propria produzione sono assoggettati alla nuova disciplina degli orari, nello specifico di quella prevista per il settore dei generi alimentari (quindi nessun obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo quanto

disposto dal comma 2 dell'articolo 29, comunque derogabile ai sensi del successivo comma 10); devono ritenersi caducate pure le specifiche disposizioni di cui all'articolo 9 della L.R. 12/2002; per quanto concerne la previsione di sanzioni in materia di orari ai sensi del comma 5 dell'articolo 80, laddove si richiamano gli esercizi di commercio all'ingrosso, la norma deve ritenersi inapplicabile per impossibilità del presupposto: le attività all'ingrosso infatti non sono soggette alla disciplina degli orari di cui agli articoli 28 e 29 (per completezza si allega nota prot. 3002/COMM.PROD. dd. 27 gennaio 2006).

## **F) Imprenditori agricoli**

F1) Con l'abrogazione della L.R. 27/1997 e con la nuova riformulazione di cui all'articolo 109, comma 1, da leggersi in coordinato con l'articolo 4, comma 1, lettera d), della L.R. 29/2005, l'attività di vendita da parte dell'imprenditore agricolo attualmente risulta soggetta alla comunicazione/dichiarazione di cui al novellato articolo 19 della L. 241/90 (L. 80/2005); la stessa regola si ritiene valevole anche con riferimento alla vendita/somministrazione del vino ex articolo 191 reg. TULPS.

F2) I diritti correlati alle autorizzazioni ex L. 59/63 si ribadisce una volta di più non vengono inficiati dall'entrata in vigore della nuova normativa (*tempus regit actum*); vedi nota prot. 4415/COMM. dd. 10 aprile 2003.

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN -

RBr/



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 4169/PROD.COMM.

**Rif.** prot. PC/gw/62/8 dd. 23 gennaio 2006

**Alleg.**

**Oggetto:** L.R. 29/2005 – Vendite promozionali

**Trieste, 3 febbraio 2006**  
34135 – V.le Miramare, 19  
Tel. 040 3775710  
Fax 040 3775796

All'Associazione

Con la nota sopra emarginata, dell'Associazione in indirizzo, sono stati formulati una serie di quesiti attinenti le vendite promozionali ed i cosiddetti "saldi"; in proposito si intende evidenziare quanto segue.

L'articolo 35, comma 1, della LR 29/2005, nel momento in cui definisce la fattispecie delle vendite promozionali, esplicitamente le consente per *tutti* o una parte dei prodotti merceologici, non legittimando quindi alcun genere di "distinguo" di tipo merceologico.

Il precetto secondo cui le vendite promozionali devono tenersi ad una certa distanza dai saldi costituisce soltanto un vincolo temporale e non merceologico, tant'è vero che nemmeno per le vendite di fine stagione sono fissate limitazioni merceologiche.

L'articolo 34, comma 1, della nuova legge in modo espresso stabilisce che i saldi riguardano prodotti di moda di carattere stagionale che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, però in maniera costante la scrivente Direzione ha sostenuto, alla luce della lettera della disposizione, che un prodotto può diventare fuori moda anche dopo varie stagioni, ossia dopo vari anni, per mutamento di gusti, di abitudini, di costume e che questa ipotesi può riguardare non solo articoli di abbigliamento, ma anche gioielli, prodotti d'arredamento, profumi,...

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**  
- dott. Franco MILAN -

RBr



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 1885/PROD.COMM.

**Rif.** fax dd. 12/1/2006 (ns. prot. 1022/2006)

**Alleg.**

**Oggetto:** L.R. 29/2005 – Aperture domenicali e  
Festive. Somministrazione temporanea

**Trieste, 20 gennaio 2006**

34135 – V.le Miramare, 19

Tel. 040 3775710

Fax 040 3775796

Al Comune di

Sono stati formulati, dal Comune in indirizzo, dei quesiti inerenti la problematica degli orari e la problematica della somministrazione temporanea, di cui alla nuova L.R. 29/2005; in proposito si evidenzia quanto segue.

Con riferimento alla disciplina degli orari, è già in atto per il settore alimentare la liberalizzazione delle aperture in tutti i giorni domenicali e festivi, fatto salvo quanto prescritto ai commi 2 e 10 dell'articolo 29, e fino all'adozione della deliberazione della conferenza dei Comuni pure il settore non alimentare risulta liberalizzato (le ordinanze adottate ai sensi della normativa abrogata sono da considerarsi inapplicabili); si aggiunge inoltre che il comma 9 del citato articolo 29 trova applicazione anche indipendentemente dalla programmazione degli orari di cui al precedente comma 3 dell'articolo medesimo.

Relativamente alla somministrazione temporanea, bisogna sviluppare un discorso maggiormente articolato, precisandosi innanzi tutto che si intende in linea di principio per <<somministrazione temporanea>> quella svolta per un periodo non superiore a 59 giorni, ovviamente nel corso di un anno (articolo 65, comma 1, lettera h); se però la somministrazione temporanea avviene in occasione di riunioni straordinarie di persone (fiere, sagre, ecc.), considerato che tali riunioni non possono protrarsi per più di 21 giorni consecutivi, conseguentemente la correlata somministrazione non potrà superare tale termine (articolo 71, commi 1 e 2).

Anche per la somministrazione temporanea è richiesta come regola generale l'iscrizione al REC (la fattispecie comunque è soggetta a DIA: articolo 68, comma 3, lettera e), tranne l'ipotesi di somministrazione esercitata in occasione delle sopra dette riunioni straordinarie di persone da parte di associazioni senza scopo di lucro: in ogni caso però sarà necessario il possesso dei requisiti morali (articolo 71, comma 3, il quale contiene una deroga esclusivamente all'articolo 7, quindi non all'articolo 5).

In linea generale, può affermarsi che per tutte le fattispecie di somministrazione elencate nel comma 3 dell'articolo 68 è necessaria l'iscrizione al REC, a meno che non si ricada nelle esclusioni di cui all'articolo 66; in proposito c'è da riscontrare una "sovrapposizione" tra le due norme (in particolare, lettera c dell'articolo 66 e lettera f del comma 3 dell'articolo 68) risolvibile come di seguito specificato.

Qualora una fattispecie di somministrazione elencata nel comma 3 dell'articolo 68 (per il quale si ribadisce è richiesta l'iscrizione al REC) si identifica con una fattispecie di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 66, in relazione alla medesima è sempre prescritta la denuncia d'inizio attività ai fini della sua attivazione (tale denuncia infatti consente al Comune i vari controlli di legge, soprattutto sulla sussistenza dei requisiti di pubblica sicurezza), ma si prescinde invece dal requisito specifico dell'iscrizione al REC.

Rientra quindi nei compiti dell'Ente locale svolgere le valutazioni dei singoli casi concreti, ricordando che in ogni dubbio applicativo ed interpretativo inerente a norme disciplinanti attività economiche, deve comunque optarsi per la soluzione più favorevole all'operatore (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 871 dd. 24 ottobre 1980).

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN -

RBr



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Trieste, 2 febbraio 2006**  
34135 – V.le Miramare, 19  
Tel. 040 3775710  
Fax 040 3775796

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 3885/PROD.COMM  
**Rif.** nota dd. 16/1/2006 (ns. prot. 2131/2006)

All' Associazione

**Alleg.**  
**Oggetto:** L.R. 29/2005 – Associazioni.  
Somministrazione

Sono stati formulati, dall'Associazione in indirizzo, dei quesiti inerenti la problematica della somministrazione, anche temporanea, e dell'iscrizione al REC di cui alla nuova L.R. 29/2005; in proposito si evidenzia quanto segue.

Ai sensi della nuova disciplina si intende per <<somministrazione temporanea>> quella svolta per un periodo non superiore a 59 giorni, ovviamente nel corso di un anno (articolo 65, comma 1, lettera h); questo in linea di principio; se però la somministrazione temporanea avviene in occasione di riunioni straordinarie di persone (fiere, sagre, ecc.), considerato che tali riunioni non possono protrarsi per più di 21 giorni consecutivi, conseguentemente la correlata somministrazione non potrà superare tale termine (articolo 71, commi 1 e 2).

Per la somministrazione temporanea è richiesta, quale regola generale, l'iscrizione al REC (la fattispecie comunque è soggetta a DIA: articolo 68, comma 3, lettera e), tranne l'ipotesi di somministrazione esercitata in occasione delle sopra dette riunioni straordinarie di persone da parte di associazioni senza scopo di lucro: in ogni caso però sarà necessario il possesso dei requisiti morali (articolo 71, comma 3, il quale contiene una deroga esclusivamente all'articolo 7, quindi non all'articolo 5).

Può affermarsi, alla luce della nuova normativa, che per tutte le fattispecie di somministrazione elencate nel comma 3 dell'articolo 68 è necessaria l'iscrizione al REC, a meno che non si ricada nelle esclusioni di cui all'articolo 66; in proposito c'è da riscontrare una "sovrapposizione" tra le due norme (in particolare, lettera c



dell'articolo 66 e lettera *f* del comma 3 dell'articolo 68) risolvibile come di seguito specificato.

Qualora una fattispecie di somministrazione elencata nel comma 3 dell'articolo 68 (per il quale si ribadisce è richiesta l'iscrizione al REC) si identifica con una fattispecie di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 66, in relazione alla medesima è sempre prescritta la denuncia d'inizio attività ai fini della sua attivazione (tale denuncia infatti consente al Comune i vari controlli di legge, soprattutto sulla sussistenza dei requisiti di pubblica sicurezza), ma si prescinde invece dal requisito specifico dell'iscrizione al REC.

Rientra quindi nei compiti dell'Ente locale svolgere le valutazioni dei singoli casi concreti, ricordando che in ogni dubbio applicativo ed interpretativo inerente a norme disciplinanti attività economiche, deve comunque optarsi per la soluzione più favorevole all'operatore (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 871 dd. 24 ottobre 1980).

Si aggiunge però che non può esserci dubbio con riferimento alla fattispecie della somministrazione effettuata dai circoli privati, di cui alla lettera *h*) dell'articolo 68, comma 3, della L.R. 29/2005: in tal caso l'iscrizione al REC è sempre necessaria e sarà necessario pure il vero e proprio titolo autorizzativo, nell'ipotesi in cui il circolo privato non aderisca ad organismi nazionali con finalità assistenziali riconosciuti a norma di legge.

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN -

RBr



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 1173/PROD.COMM.  
**Rif.** 0037500/P dd. 27/12/2005

**Trieste, 16 gennaio 2006**  
34135 – V.le Miramare, 19  
Tel. 040 3775710  
Fax 040 3775796

Al Comune di

**Alleg.**

**Oggetto:** L.R. 29/2005, art. 110, comma 1.  
Somministrazione – Nuove tipologie.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo sono stati formulati dei quesiti inerente la problematica di cui all'oggetto; in proposito la scrivente Direzione ritiene di formulare le precisazioni di cui appresso.

Il comma 1 dell'articolo 110 contempla espressamente l'ipotesi della cessione d'azienda, nel caso in cui l'operatore si ritrovi titolare di più identiche autorizzazioni per la medesima azienda, a seguito delle nuove tipologie di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a); in riferimento all'istituto del subingresso, si richiamano le direttive di cui alla circolare della scrivente Direzione prot. 7293/COMM. dd. 3 luglio 2003 (pag. 14); pertanto, se non si realizza un effettivo trasferimento d'azienda, l'operazione non può essere consentita.

Per quanto concerne invece la prospettata ipotesi di esercizio congiunto dell'attività di somministrazione, qui si verificherebbe l'ipotesi dell'esistenza di due autorizzazioni oggettivamente identiche inerenti la medesima azienda, il che costituirebbe violazione del principio generale dell'ordinamento giuridico di cui al broccardo *ne bis in idem*; su analoga fattispecie, inoltre, la Direzione scrivente è già intervenuta con la nota prot. 21592/COMM. dd. 19 luglio 2004, che si allega per completezza.

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN -

RBr/



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 21592/COMM.

**Rif.**

**Alleg.**

**Oggetto:** L.R. 13/92 – Esercizio di somministrazione – Affitto d'azienda per due giorni alla settimana – Quesito.

**Trieste, 19 luglio 2004**

34135 – V.le Miramare, 19

Tel. 040 3775710

Fax 040 3775796

Al Comune di

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo è stato richiesto un parere della scrivente Direzione in merito alla possibilità, per il titolare di un esercizio di somministrazione, di affittare per due giorni alla settimana tale esercizio, mentre nei giorni rimanenti l'attività sarebbe esercitata direttamente dal titolare in questione. Per quanto il diritto amministrativo del commercio non disciplini in via esplicita e diretta un'ipotesi del genere, si ritiene comunque di svolgere le considerazioni che seguono.

La fattispecie sopra descritta pone in essere un frazionamento temporale della medesima attività di somministrazione, ossia della medesima azienda, la quale farebbe capo ora ad un soggetto, ora ad un altro; già sotto questo punto di vista non appare rispettata la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 13/92, e successive modifiche e integrazioni, laddove si richiede, ai fini di un corretto subingresso, l'**effettivo** trasferimento, in proprietà o in gestione, dell'azienda, ossia dell'esercizio: **come può infatti realizzarsi l'effettivo trasferimento in parola, se giuridicamente nonché di fatto un soggetto mantiene, sebbene *in parte qua*, la titolarità della medesima azienda che vorrebbe affittare e di conseguenza conserva l'intestazione delle medesime autorizzazioni che, sempre *in parte qua*, il gestore dovrebbe anche intestare (con DIA) in capo a se stesso?**

Riconoscere la possibilità giuridica di un frazionamento temporale della medesima azienda, ossia del medesimo esercizio, porterebbe a conseguenze estreme di elusione della normativa vigente: si pensi infatti all'ipotesi in cui il titolare di un bar/ristorante, nell'arco dell'anno, ogni giorno per 365 giorni volesse affittare la propria azienda a 365 soggetti diversi; anche questa ipotesi non è via esplicita e diretta disciplinata da alcuna disposizione, ma ci si trova di fronte ad un **evidente frazionamento soggettivo del medesimo titolo autorizzativo senza alcuna correlazione con un trasferimento effettivo d'azienda** e si ribadisce che proprio questa è la nodale questione del problema.

Si esamini inoltre la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della citata L.R. 13/92, in tema di <<reintestazione>>, dove si prescrive che, alla fine della gestione di un esercizio, il titolare deve effettuare la DIA ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda: ci si domanda infatti **come può legittimamente configurarsi il ritorno in disponibilità di un'azienda in capo al suo titolare se questo titolare l'azienda l'ha sempre avuta a disposizione per la sua attività, per quanto frazionata nel tempo**. E se per ipotesi assurda, il titolare non effettua la DIA di reintestazione nel prescritto termine di sei mesi, da che cosa decade, dal diritto di esercitare l'attività per alcuni giorni alla settimana?

In definitiva, è l'ordinamento complessivo in materia di subingresso a non consentire la fattispecie prospettata nel quesito, al di là di ogni esplicito divieto sul punto.

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**  
- dott. Franco MILAN -

RBr



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL**  
**TURISMO E DEL TERZIARIO**

**Trieste, 5 giugno 2003**  
34135 – V.le Miramare, 19  
Tel. 040 3775710  
Fax 040 3775796

*Servizio dell'Incentivazione Commerciale  
e del Terziario*

**Prot.** 6300/COMM.  
**Rif.** prot. 13004 dd. 23 maggio 2003

Al Comune di

**Alleg.**  
**Oggetto:** Subingresso

Con la nota sopra emarginata di codesto Comune è stato richiesto un parere della scrivente Direzione in merito alla natura di uno specifico contratto di gestione punto vendita e commissione al fine di definire correttamente il procedimento amministrativo conseguente; si fornisce in questa sede un parere meramente collaborativo, in quanto come già affermato in particolare nella “premessa” (pag. 3) della circ. prot. 4927/COMM. dd. 20 maggio 2002, “i quesiti giuridici devono basarsi su un fondato dubbio applicativo ed interpretativo di una norma giuridica (di legge o di regolamento regionale) e non possono riguardare incertezze istruttorie o valutative in relazione a casi specifici, essendo questo un compito che rientra nella sfera di attribuzione degli Enti Locali”.

L'articolo 36 della L.R. 8/1999 qualifica come subingresso anche il trasferimento per atto *inter vivos* della gestione di un esercizio commerciale, potendo benissimo la gestione avere a fondamento giuridico un contratto d'affitto d'azienda, di usufrutto, di comodato, come nel caso di specie: al di là del rapporto di commissione tra le parti, che rimane nella sfera giuridica privatistica, è innegabile che il contratto sottoposto all'esame della scrivente, dal punto di vista del diritto amministrativo del commercio, realizza una cessione in comodato della gestione di un punto vendita, quindi concretizza un vero e proprio trasferimento in gestione d'azienda o di ramo d'azienda, assoggettato al regime di cui all'articolo 36 della L.R. 8/1999.

Con riferimento all'ulteriore problematica relativa alla *forma* del contratto di cessione d'azienda, si ribadisce quanto già sostenuto nella circ. prot. 7532/COMM. dd. 18 agosto 1997 (pag. 8) e cioè che la forma richiesta dal novellato art. 2556 del codice civile sia *ad probationem* e non ad substantiam: in tal senso vedasi la sentenza n. 4986/1997 della Corte di Cassazione, sezione I (civile).

Si prende atto infatti che dalla lettura del secondo comma dell'articolo in argomento, come modificato dalla L. 310/93, la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dei contratti di cessione d'azienda risulta richiedersi **solo** *per il deposito ai fini dell'iscrizione nel registro imprese* entro il prefissato termine dei trenta giorni, mentre il primo comma sempre dell'articolo in argomento, rimasto invariato, prescrive **genericamente** *che per le imprese soggette a registrazione i contratti di cessione d'azienda devono essere provati per iscritto*, non imponendosi espressamente la forma pubblica o per scrittura privata autenticata, a meno che non sia prevista l'osservanza di una determinata forma per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

In proposito la scrivente Direzione ha già avuto modo di esprimersi nel senso che la stipulazione in forma pubblica o per scrittura privata autenticata dei contratti di cessione d'azienda sia imposta **esclusivamente** ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, mentre per ogni altra finalità le parti potranno provare la cessione dell'azienda anche mediante semplice scrittura privata (che sia comunque regolare ai sensi della vigente legislazione fiscale).

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

- dott. Terzo Unterweger Viani -

RBr



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

*Servizio sostegno e promozione comparti  
commercio e terziario*

**Prot.** 3002/PROD.COMM.

**Rif.** 1072 dd. 10/01/2006

**Alleg.**

**Oggetto:** L.R. 29/2005, art. 29 – Giornate  
chiusura esercizi comm. – Conferenza Comuni.

**Trieste, 27 gennaio 2006**

34135 – V.le Miramare, 19

Tel. 040 3775710

Fax 040 3775796

Al Comune di

Si fa riferimento alla nota di codesto Comune, citata a margine, per evidenziare innanzi tutto che il <<tavolo di concertazione>> di cui all'articolo 29, comma 4, della L.R. 29/2005 è stato indetto, per quanto concerne l'ambito 1 dell'allegato C, in data 7 febbraio p.v. alle ore 14.30 (lettera DCAP prot. 1298/PROD.COMM. dd. 17 gennaio 2006).

Relativamente invece alla problematica di cui al comma 3 del citato articolo 29, e cioè se l'esonero dalla chiusura riguardi esercizi che vendano solo generi alimentari, ovvero anche generi alimentari, si ritengono necessari gli approfondimenti di cui appresso.

Il più volte menzionato articolo 29, ai fini della disciplina delle chiusure domenicali e festive, compie una netta distinzione tra generi <<alimentari>> e generi <<non alimentari>>, ma nulla prescrive riguardo agli esercizi del cosiddetto settore <<misto>>, i quali costituiscono forse la fetta principale degli esercizi di commercio.

L'abrogata normativa di cui alla L.R. 8/1999 conteneva nel comma 5 dell'articolo 27 una disposizione, ritenuta di valenza generale ed applicabile anche per analogia laddove i presupposti giuridici lo consentivano, la quale sanciva, nell'ipotesi di attività miste, il rispetto dell'orario prescritto per l'attività prevalente, accertata in particolare sulla base della superficie di vendita e del volume d'affari.

Nella L.R. 29/2005 non è stata riprodotta una regola analoga a quella di cui sopra, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 31, il quale semplicemente si limita a stabilire la non applicabilità della disciplina degli orari a specifiche categorie di operatori; nel silenzio della nuova legge quindi deve ritenersi che una regola come quella di cui al previgente articolo 27 attualmente non esiste e pertanto, nella fattispecie degli esercizi del settore <<misto>>, non resta che prospettare la seguente alternativa:

1. questi esercizi, nei giorni domenicali e festivi, possono vendere solo i generi alimentari, non anche i generi non alimentari; la presente soluzione però fa scaturire i ben noti problemi inerenti la vigilanza sull'attività commerciale, oltre a creare difficoltà gestionali all'operatore;

2. per gli esercizi del settore misto, a prescindere dalla loro prevalenza (criterio si ribadisce non più utilizzabile), trova applicazione il regime degli orari più favorevole all'operatore e questo in virtù di quanto sancito dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 871 dd. 24 ottobre 1980, secondo cui in ogni dubbio applicativo ed interpretativo inerente a norme disciplinanti attività economiche, deve comunque optarsi per la soluzione più favorevole all'operatore.

La scrivente Direzione ritiene però che l'alternativa di cui al punto 2 necessiti di una norma regolamentare del Comune che disponga in tal senso (articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 267/2000), altrimenti, in mancanza di tale norma, non potrà che farsi luogo all'orario differenziato di cui al punto 1, con tutte le conseguenti problematiche applicative concrete.

Si ribadisce altresì che in entrambi i casi prospettati le eventuali giornate di chiusura obbligatoria sono determinate dalla Conferenza dei Comuni ed è scontato che nella fase attuale e fino all'adozione della deliberazione della Conferenza medesima anche il settore non alimentare risulta liberalizzato.

Distinti saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

- dott. Franco MILAN -

RBr/





**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL**  
**TURISMO E DEL TERZIARIO**

**Trieste, 10 aprile 2003**  
34135 – V.le Miramare, 19  
Tel. 040 3775710  
Fax 040 3775796

*Servizio dell'incentivazione Commerciale e del  
Terziario*

**Prot.** 4415/COMM.  
**Rif.** prot. 2953 dd. 4 aprile 2003

Al Comune di

**Alleg.**

**Oggetto:** Somministrazione da parte di  
imprenditori agricoli.

e, p.c.

Alle Direzioni Regionali

All' A.S.S. – Direzione Centrale

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo è stato richiesto alla scrivente Direzione un ulteriore approfondimento in merito alla facoltà riconosciuta all'imprenditore agricolo di somministrare i prodotti di propria produzione all'interno dell'azienda agricola; da quanto esposto nel quesito risulta che le problematiche principali investano aspetti di natura igienico – sanitaria.

C'è da rilevare, sotto tale profilo, che già con la circolare prot. 3290/COMM. del 1994 (pag. 5) è stata chiaramente evidenziata “la necessità che siano comunque salvaguardate le esigenze igienico – sanitarie” all'interno dell'azienda agricola, pertanto, soprattutto nel caso di manipolazione e somministrazione di alimenti, questo sempre è dovuto avvenire “sotto il controllo degli organi di vigilanza igienico – sanitaria del Comune”; analogo richiamo al rispetto degli obblighi generali e specifici prescritti dalle norme igienico – sanitarie è contenuto nella recente circolare prot. 4927/COMM. dd. 20/05/2002 (pag. 12).

Ne consegue che, qualora il produttore agricolo abbia esercitato un'attività di somministrazione sulla base della pregressa ed oramai abrogata normativa, come interpretata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze 871/1980 e 66/1982),

nonché dalle direttive ministeriali e della Regione, quindi nel rispetto di tutte le prescrizioni allora vigenti, ed in particolare di quelle di natura igienico – sanitaria, allo stesso deve riconoscersi una posizione legittimamente consolidata, quindi una sorta di diritto quesito, e la diversa disciplina amministrativa sopravvenuta (decreto 228/2001, legge sull'agriturismo) non può disconoscere ed inficiare tale posizione.

Diversa sarebbe, ma non rientrerebbe nelle competenze dalla Direzione scrivente, la problematica relativa all'imposizione di nuovi obblighi di natura igienico – sanitaria ai fini della continuazione di una già esistente attività di manipolazione e/o somministrazione di alimenti e bevande, obblighi rivolti a tutelare il superiore interesse della salute del consumatore, ribadendosi una volta di più che per somministrazione deve intendersi la vendita di alimenti e bevande per il consumo degli stessi sul posto, ricomprendendo, tale fattispecie, sia la mescita del vino, come di altre bevande analcoliche, alcoliche o superalcoliche, sia il fatto di servire al cliente pietanze crude (salumi, formaggi, ecc.) o cucinate (carni cotte, frittate, polenta, ecc.).

Per quanto riguarda l'attuale validità delle precedenti interpretazioni (giurisprudenziali, ministeriali e della Regione) in relazione al sopravvenuto assetto normativo, deve prendersi atto che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 228/2001, la materia ha subito un'innovazione a dir poco radicale; innanzi tutto è stato sostituito l'articolo 2135 del codice civile, contenente la nozione di imprenditore agricolo, ed al medesimo è stata attribuita una "qualificazione" più articolata, ai sensi della quale, tra l'altro, si intendono <<connesse>>, in quanto esercitate sempre dall'imprenditore agricolo, anche le attività di "ricezione e ospitalità", comunque, "**come definite dalla legge**", inciso questo che non compariva nella precedente versione dell'articolo.

E le succitate attività di ricezione ed ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, vengono "**legislativamente definite**" quali attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L. 730/1985, come integrata dall'articolo 3 del decreto legislativo 228/2001, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. 25/1996, attività che, per esplicita disposizione di legge, ricomprendono anche la somministrazione (citato articolo 3 del decreto 228/2001; L. 730/1985, articolo 2, comma 3, lettera b; L.R. 25/1996, articolo 2, comma 6, lettera c).

Ne consegue che la giurisprudenza maturata e le direttive, ministeriali e regionali, impartite prima della riforma del settore *ex* decreto 228/2001, sono da considerarsi superate alla luce della nuova disciplina, la quale comunque non ha minimamente intaccato la validità dell'articolo 191 del reg. TUPLS e lo stesso pertanto deve ritenersi tuttora vigente (circolare 4927/COMM. dd. 20/05/2002, pag. 12).

Proprio perché la nuova disciplina non ha minimamente coinvolto l'articolo 191 del reg. TULPS, a questo deve essere conservata la stessa ampiezza interpretativa già riconosciuta nel passato, di conseguenza, ai sensi di tale disposizione, all'imprenditore agricolo deve essere riconosciuta la facoltà di vendere come di **somministrare** il vino, e di somministrarlo indipendentemente dalla disciplina dell'agriturismo, però con le seguenti precisazioni: l'articolo 191 si riferisce al vino prodotto esclusivamente dall'imprenditore agricolo, e la vendita come la somministrazione possono avvenire soltanto all'interno dell'azienda.

Al contrario, la disciplina dell'agriturismo ammette la somministrazione di alcolici ricavati prevalentemente da prodotti aziendali (L.R. 25/1996, articolo 2, comma 6, lettera c) e l'attività agrituristica può e deve utilizzare spazi aziendali (...) derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola (L.R. 25/1996, articolo 1, comma 2): qui non c'è un riferimento in via esclusiva al prodotto ed all'azienda, pertanto la differenza con la fattispecie di cui all'articolo 191 reg. TULPS risulta palese *in re ipsa*.

Può concludersi che, ferme restando le posizioni pregresse legittimamente consolidate, alla luce della riforma del settore di cui al decreto legislativo 228/2001, l'imprenditore agricolo, qualora non si limiti a **somministrare** il proprio vino, e soltanto questo, esclusivamente all'interno dell'azienda agricola (art. 191 reg. TULPS), deve essere assoggettato alla disciplina dell'agriturismo; è ben vero che l'attività di agriturismo comprende due distinte imprese, l'agricola e la commerciale facenti capo allo stesso imprenditore, quella agricola, di coltivazione e vendita ordinaria dei prodotti (articolo 4 del decreto 228/2001; vedasi la già citata circolare 4927/COMM., pagg. 11, 12 e 13), e quella commerciale, di concessione di ospitalità retribuita e di somministrazione di alimenti ai turisti (Cassazione penale, sez. III, 6 novembre 1989), pur tuttavia "lo svolgimento dell'attività agrituristica, nel rispetto delle norme di legge, **non costituisce distrazione della destinazione agricola** dei fondi e degli edifici interessati" (L.R. 25/1996, articolo 2, comma 5; L. 730/1985, articolo 2, comma 2).

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
- dott. Terzo Unterweger Viani -

RBr